

PROTOCOLLO D'INTESA

**PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE
DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL
SERVIZIO**

L'anno _____ (_____), il giorno _____ (_____), del mese
di _____,

Tra

l'arch. **FRANCESCA GRATTONI**, nata a Verona il 22/08/1968,
domiciliata per la carica in Lavagno presso la Residenza Comunale
in qualità di responsabile del Settore V (Edilizia Pubblica e LL.PP. -
Patrimonio- Ecologia) in virtù del Decreto Sindacale prot. n. 20865
del 22/12/2022 la quale interviene in questo atto non in proprio,
ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del
Comune di Lavagno, codice fiscale e P.IVA 00267720233 che nel
contesto del presente atto verrà chiamato per brevità anche
"Comune", in forza della citata nomina del Sindaco, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 109, comma 2°, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

e

L'Azienda _____ con sede legale in
_____ (_____)C.F. _____
_____ P.IVA _____ rappresentata
da _____ nato a _____
(_____) il _____ in qualità di _____

munito dei necessari poteri (di seguito per brevità "operatore economico")

PREMESSO CHE:

- una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
- l'Unione Europea sollecita interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici quale obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- la Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale,

sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;

- il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. "Decreto Semplificazioni") ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l'obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche;
- Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";
- La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- L'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- La "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per

ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;

- La Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti
- L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- con determinazione _____ è stata avviata la manifestazione d'interesse al fine di individuare il soggetto economico per la

fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica auto elettriche;

- con determinazione del responsabile del settore V (edilizia Pubblica- Lavori Pubblici – patrimonio ed ecologia) n. _____ del _____ è stata approvata la graduatoria dei soggetti che hanno presentato manifestazione d'interesse e che il soggetto che ha ottenuto il punteggio più alto è _____

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

Art. 1 - PREMESSE.

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche il "Protocollo").

Art. 2 - OGGETTO.

Con il presente Protocollo, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA.

La rete di Infrastrutture di Ricarica EVC (Electric Vehiclee Charger – caricatore per veicoli elettrici) sarà composta dal numero di infrastrutture offerto dal soggetto affidatario, da installarsi in aree pubbliche all'interno del territorio comunale da definirsi congiuntamente tra le Parti, a cui aggiungerne eventualmente altre da definire congiuntamente in una fase successiva.

Le aree di installazione e il numero di EVC definitive si intenderanno individuate e concordate tra le Parti in seguito ad

invio da parte dell'operatore economico al Comune dei progetti esecutivi di ciascuna installazione e al rilascio delle relative autorizzazioni di Manomissione Suolo Pubblico da parte del Comune.

Art. 4 - CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURA DI RICARICA (IdR).

Le Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in, installate dall'operatore economico, hanno le seguenti caratteristiche:

- conformazione a sviluppo verticale (forma a colonna);
- sono dotate di almeno due punti di ricarica;
- sono dotate di display in grado di fungere da interfaccia utente per supportare lo stesso nella procedura di ricarica;
- consentono la ricarica anche degli utilizzatori occasionali privi di tessere o non registrati ad alcun servizio;
- consentono la comunicazione tramite sistemi GPRS/UMTS (o analoghi per funzionalità) con il centro di controllo;
- consentono il controllo da remoto del processo di ricarica;
- registrano e trasmettono i dati alla ricarica effettuata;
- sono accessibili al pubblico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;

Per ricaricare il veicolo, saranno utilizzate le modalità tecniche indicate in sede di offerta prot. n. _____ del _____.

Art. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI.

L'operatore economico si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, le seguenti attività:

- a) individuare congiuntamente al Comune, nell'ambito delle aree indicate nell'Avviso di manifestazione di interesse, l'esatta ubicazione delle installazioni dell'EVC per veicoli elettrici;
- b) progettare le "aree dedicate", composte dagli EVC;
- c) richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle infrastrutture EVC;
- d) collegare le infrastrutture EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD), che sarà intestata allo stesso soggetto affidatario in quale provvederà al regolare pagamento dell'utenza;
- e) provvedere ad installare le infrastrutture di ricarica EVC che restano i proprietà del soggetto affidatario;
- f) esercitare e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l'intera durata della concessione da remoto tramite piattaforma dedicata;
- g) provvedere a tutti i lavori e tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica EVC;
- h) mantenere l'infrastruttura di ricarica EVC, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata della concessione;
- i) adeguare, tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica EVC agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione standard tecnologici di settore;
- j) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale che dovrà essere realizzata entro la data

- di attivazione dell'infrastruttura;
- k) provvedere a tutte le attività di collaudo;
 - l) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica EVC per tutto il periodo di validità del presente protocollo d'intesa;
 - m) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta da questa Amministrazione laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti;
 - n) offrire un "servizio clienti" 24/ore 7/giorni alla settimana per tutto il periodo di validità del presente protocollo d'intesa;
 - o) dotare l' infrastruttura di ricarica EVC di display di interfaccia con procedura guidata e di adeguati sistemi di gestione, prenotazione e fatturazione, con riconoscimento utente;
 - p) consentire all'utente il controllo da remoto del processo di ricarica;
 - q) lasciare gli stalli di sosta liberi da auto in sosta durante i periodi nei quali le aree pubbliche nelle quali sono installate le infrastrutture di ricarica EVC sono occupate da manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune;
 - r) al termine della concessione il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto di rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dei luoghi anteriore alla concessione stessa;
 - s) erogare energia provenienza certificata da fonti rinnovabili, in

relazione all'art. 57, comma 9, del D.L. n. 76 del 16/07/2020
come evidenziato nell'offerta tecnica;

Il Comune si impegna a:

1. mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo dell'infrastruttura di ricarica EVC per veicoli elettrici per la durata della concessione in relazione all'art. 57, comma 9, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 (C.D. "Decreto Semplificazioni") che prevede che *"i comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile."*;
2. autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni infrastruttura EVC installata per tutta la durata della concessione;
3. consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti l'infrastruttura EVC installata limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico;
4. fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio antistanti l'infrastruttura EVC siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la ricarica;

Art. 6 - DURATA.

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata di anni 10 (dieci) successivi e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del

protocollo d'intesa.

La richiesta di rinnovo, da concordarsi tra le Parti, deve essere presentata a mezzo pec almeno sei mesi prima della scadenza.

Le modalità di rinnovo o proroga saranno disposte esclusivamente da apposito specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale.

Scaduto detto termine il concessionario sarà tenuto a provvedere allo smontaggio delle colonnine ed al ripristino totale dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

Art. 7 - COSTI

Il Comune di Lavagno non sarà soggetto ad alcuna spesa per le attività che verranno svolte in esecuzione del presente Protocollo, pertanto tutti i costi derivanti dalle succitate attività sono posti a carico del soggetto attuatore.

Art. 8 - PROVENTI E DETERMINAZIONE TARIFFA DELLA CORRENTE EROGATA

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dalla vendita dell'energia effettuata tramite le infrastrutture installate, che sarà percepito interamente dall'operatore economico, il quale potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative vigenti in materia. Tale tariffa non dovrà comunque essere superiore a quella massima applicata nei Comuni capoluoghi di Provincia.

Art. 9 - NON ESCLUSIVITÀ.

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente Protocollo con terzi o con altri

Enti Pubblici. L'Amministrazione si riserva per il futuro, senza alcun vincolo di esclusiva nei confronti del concessionario, di attivare una nuova procedura per l'installazione di eventuali nuove colonnine su alte porzioni di territorio Comunale.

Art. 10 - RISERVATEZZA.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato o informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento a presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo.

Art. 11 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.

Il Comune riconosce e prende atto che la l'operatore economico è titolare, ovvero ha la disponibilità, in via esclusiva del *know-how* e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre a ogni ulteriore documento tecnico predisposto dall'operatore economico.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ.

La presente iniziativa sarà realizzata e gestita a totale rischio dell'operatore economico e il Comune concedente non dovrà mai essere chiamato a rispondere per fatti o danni derivanti da qualsivoglia ragione e pertanto l'operatore economico si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il Comune per danni,

molestie, oneri e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente dall'esercizio totale o parziale dell'EVC, sotto ogni forma e/o titolo.

L'operatore economico manleva fin d'ora il Comune e i rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi richiesta o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei loro confronti in relazione ad eventuali danni che possano derivare dall'esercizio delle attività oggetto del presente Protocollo.

Art. 13 – GARANZIE.

L'operatore economico concessionario dell'installazione dell'EVC ha presentato copia della polizza di assicurazione RCT n. _____ rilasciata dalla compagnia _____ per la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata, massimale per ogni sinistro, non inferiore ad euro 500.000,00.

Per la durata del presente protocollo, a garanzia dei ripristino dei luoghi alla scadenza del periodo o in caso di abbandono dell'iniziativa, l'operatore economico ha costituito deposito cauzionale o polizza fidejussoria emessa dalla Compagnia _____ n. _____ in favore del Comune Lavagno, a prima richiesta, del valore di € 10.000,00 (euro diecimila/00).

Art. 14 – PENALI

L'operatore economico concessionario s'impegna con la sottoscrizione del presente protocollo ad eseguire le opere per la realizzazione della rete di infrastrutture di ricarica per veicoli

elettrici e gestione del servizio in base al cronoprogramma presentato in sede di manifestazione d'interesse prot. n. _____ del _____. Il mancato adempimento da parte del soggetto attuatore di quanto previsto dal presente Protocollo è causa di risoluzione e conseguente rimozione coattiva delle strutture di ricarica, a carico dello stesso, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Comune. In caso di ritardo/inadempimento a quest'obbligo, la rimozione verrà effettuata dal Comune in danno del soggetto attuatore.

Art. 15 - FORO COMPETENTE – MODIFICHE – CESSIONE.

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Protocollo è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte della dell'operatore economico in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano lo stesso operatore economico.

ART. 16 – NORME DI RINVIO

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana.

Art. 17 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

Per l'operatore economico: _____ per il Comune
comune.lavagno.vr@pecveneto.it

Art. 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, PATTO D'INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Comune di Lavagno con deliberazione di G.C. n. 42 del 18.03.2021 ha aderito al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto il 07.09.2019 dalle Prefetture del Veneto, dalla Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dell'UPI Veneto" e pertanto l'Appaltatore dichiara di accettare e ben conoscere quanto in esso contenuto e di adempiere a tutti gli obblighi in esso previsti.

Il protocollo di legalità sopra citato si intende far parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

L'appaltatore dichiara altresì di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Lavagno e di rispettarne il contenuto.

Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., informa la ditta appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti

dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.

Ai sensi del GDPR 2016/679 il titolare del trattamento dei dati è indicato nella persona del Sindaco; DPO o RDP: WORKING 4 DATA SRL – Asiago (VI) e-mail: dpo@comune.lavagno.vr.it

Art. 20 - SPESE DI REGISTRAZIONE.

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 II comma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.